

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione degli art. 62, 63, 117 e 118
della legge della scuola del 29 maggio 1958

(del 4 ottobre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio di Stato ha il pregio di sottoporre alla vostra attenzione una proposta di modificazione della base legale per la concessione di sussidi statali alle spese dei Comuni e dei Consorzi per edilizia scolastica.

A tale proposito sono utili le seguenti considerazioni.

I. GENERALITA'

Le norme che stabiliscono i criteri e i limiti dei sussidi sulle spese dei Comuni e dei Consorzi per la costruzione di edifici scolastici sono contenute negli art. 62 e 63 della legge della scuola del 29 maggio 1958.

L'art. 62 è del seguente tenore :

« Non possono essere costruite case scolastiche prima che il Dipartimento ne abbia approvato l'ubicazione e il progetto, udito il preavviso del Dipartimento igiene.

L'approvazione del Dipartimento è pure necessaria per adibire un edificio a casa scolastica e per riparare o rinnovare aule scolastiche.

Lo Stato assegna sussidi per il miglioramento delle case e delle aule scolastiche, per la formazione di piazzali di ginnastica e la costruzione di palestre nella misura del 10 % al minimo e al massimo del 50 % della spesa preventivata, a seconda della potenzialità finanziaria dei Comuni interessati ; il sussidio non può eccedere la somma di Fr. 150.000,— per edificio scolastico.

I sussidi superiori a Fr. 50.000,— richiedono uno speciale decreto legislativo ».

Il limite massimo di Fr. 150.000,— per edificio scolastico si è rivelato, dopo pochi anni, manifestamente insufficiente : ciò in seguito all'enorme aumento registrato negli ultimi anni nel campo dei costi delle costruzioni. L'indice di tali costi, che ammontava a punti 212,40 nel febbraio 1958, raggiungeva nel mese di marzo 1966, 310,60 punti. In 8 anni il costo delle costruzioni è dunque aumentato del 50 % circa.

Il Consiglio di Stato, allo scopo di dare contributi sostanziosi ai Comuni intenzionati a costruire una scuola, ha perciò adottato — nella presentazione dei messaggi al Gran Consiglio — l'artificio di suddividere i singoli edifici in blocchi (destinati a diversi ordini di scuola) e proponendo per ogni blocco lo stanziamento del sussidio massimo.

L'adozione di questo criterio, sempre accolto favorevolmente da codesto Gran Consiglio poichè si prestava degnamente a superare le difficoltà imposte dal li-

mite di sussidio massimo, ha permesso di intervenire a favore di molti Comuni con sussidi veramente consistenti.

L'art. 63, cpv. 3, della legge della scuola, nella sua formulazione: « In caso di costruzioni consortili il sussidio è calcolato sulle parti comunali considerate come singole costruzioni », consente già ora di accordare sussidi considerevoli, come, ad esempio, nel caso della costruzione delle scuole consortili di Gerra Verzasca / Cugnasco (D.L. del 18 aprile 1966; spesa preventivata: Fr. 1.304.000,—, sussidio stanziato Fr. 652.000,—).

Occorre tuttavia porre maggior accento alle costruzioni di tipo consortile, segnatamente quando esse sono destinate a sede di scuola maggiore. Agli accresciuti, enormi impegni che si profilano ai Comuni per altre impellenti opere pubbliche — acquedotti, fognature, cimiteri, impianti di depurazione delle acque, servizio di raccolta e incenerimento rifiuti, ecc. — non sarà possibile far fronte se non pensando a soluzioni regionali, intercomunali; occorre anzi postulare fermamente la fusione di Comuni, con l'evidente intento di ottenere economie di investimenti e miglioramenti dell'apparato amministrativo.

Così nel campo della scuola dove, oltre che per ragioni finanziarie, per motivi d'ordine pedagogico — pensando cioè al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali dell'insegnamento, secondo il requisito minimo di « una sola classe a un maestro » — si è giunti a postulare l'istituzione, soprattutto per gli allievi del tronco postelementare, di centri numericamente consistenti.

Il rapido e preordinato consorzio delle scuole maggiori è ritenuto premessa indispensabile per un'eventuale riorganizzazione della scuola postelementare di base unitaria. Esso può essere attuato unicamente per tappe (anche quando lo Stato assumesse interamente le spese di costruzione degli edifici) e può essere accelerato se il Cantone concede sussidi importanti per la costruzione di scuole maggiori intercomunali o, comunque, di impegno consortile. Per scuola maggiore di impegno consortile si intende quella costruita da un solo Comune che mette poi a disposizione dei Comuni vicini i propri locali e servizi scolastici. In questo caso, senza che si costituisca un Consorzio con personalità giuridica propria, si dovrebbe corrispondere al Comune iniziatore di una simile opera la quota di sussidio che sarebbe spettata al Consorzio.

II. PRINCIPI INFORMATIVI DELLA RIFORMA

Il Consiglio di Stato presenta un disegno di legge che, nella sua sistematica, propone tre distinzioni.

1. *L'abrogazione dell'art. 62 e la sua sostituzione con gli articoli 62a, 62b, 62c, 62d e 62e*

a) *Opere e attrezzi sussidiabili*

Sotto questa marginale si definisce il complesso delle spese ammesse al sussidio statale.

Vi figura la nuova possibilità di sussidiare l'arredamento delle aule e dei servizi annessi.

Inoltre, è marcato l'acquisto del materiale didattico delle scuole maggiori, già in parte sussidiabile con le norme attualmente in vigore: del perché si è voluto marcare questa opportunità si dirà più oltre.

b) *Misura*

In questo articolo sta una delle principali innovazioni della riforma.

Scompare il fatidico limite massimo di 150.000,— franchi per edificio scola-

stico ; di contro è posto un limite alla spesa sussidiabile, stabilito in ragione del genere e della capienza della scuola. Con ciò non si vuol pretendere che una scuola costruita a Chiasso debba avere assolutamente il medesimo costo di un'identica scuola costruita a Olivone da un altro progettista ; si vuol però ottenere che lo Stato non sia chiamato a dover sussidiare differenze di costo manifestamente esagerate. Si desidera promulgare nuove norme le quali, oltre che consentire applicazioni pratiche chiare e uguali per tutti i Comuni, permettano di porre qualche freno ai rincari e inducano gli architetti a intensificare ulteriormente i loro sforzi per elaborare progetti di costruzioni economiche. Se gli importi massimi sussidiabili sono stabiliti con ragionevolezza, non s'impedirà ai progettisti di esprimere la loro personalità e non s'imporrà loro di rinunciare a determinati principi e all'impiego di determinati materiali.

Siccome il costo medio delle costruzioni è soggetto a variazioni ed è il principale fattore che concorre alla determinazione delle spese sussidiabili, le norme per il loro computo dovrebbero essere di competenza del Consiglio di Stato : si avrà così la possibilità di poter adeguare, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario, l'intervento sussidiario dello Stato nell'importante settore dell'edilizia scolastica.

A titolo di esempio, un adeguamento potrebbe essere pensato in seguito a una variazione dell'indice del costo medio delle costruzioni dell'ordine compreso tra il 15 e il 20 % : il riflesso di tale ordine di aumento, sulla scorta dell'esperienza degli ultimi anni, provocherebbe un adeguamento a scadenza biennale.

I sussidi rimangono commisurati alla potenzialità finanziaria dei Comuni interessati e non possono superare il 50 % della spesa, eccezion fatta per il materiale didattico delle scuole maggiori. Questa eccezione è proposta — come si accenna al punto precedente — nell'intenzione di sussidiare fino al 100 % gli acquisti di materiale didattico delle scuole maggiori, in quanto si è riscontrato che in molte di esse, incombeno l'obbligo del materiale didattico ai singoli Comuni, non vi è presente nella misura minima richiesta per lo svolgimento di determinati programmi. I docenti di scuola maggiore lamentano, a giusta ragione, pronunciate disparità e insufficienze nel materiale a loro disposizione.

Per mettere dunque tutte le scuole maggiori su piano di parità occorre una spinta che può essere data dalla possibilità di sussidiamenti importanti ; solo così si può legittimamente sperare di poter dotare tutte le scuole maggiori del materiale didattico in dotazione nelle corrispondenti classi di ginnasio, e di attenuare quindi la diversità ambientale fra i due ordini di scuola.

c) *Condizioni*

La concessione dei sussidi è subordinata, come a tutt'oggi, all'approvazione da parte del Dipartimento dei progetti e dei preventivi.

Con le nuove norme si stabiliscono ulteriori condizioni :

- la presentazione dei piani di finanziamento, affinché lo Stato conosca più da vicino la situazione dei Comuni e i riflessi economici delle opere progettate e ciò anche allo scopo di ricercare un coordinamento con gli istituti di credito ;
- l'obbligo della restituzione integrale o parziale dei sussidi destinati alle scuole maggiori, rispettivamente del loro computo sugli oneri derivanti allo Stato in caso di assunzione diretta da parte di quest'ultimo delle scuole medesime.

Ulteriori particolari condizioni devono essere stabilite in uno speciale regolamento di applicazione.

d) *Autorità competenti*

I sussidi sono concessi dal Consiglio di Stato, il quale — anche in armonia con la futura legge sulla contabilità dello Stato — dovrebbe essere competente per importi fino a 200.000,— franchi ; dal Gran Consiglio per importi superiori.

e) *Restituzione*

L'eventuale cambiamento di destinazione di un'opera sussidiata deve comportare per il beneficiario l'obbligo della restituzione nella misura che il Consiglio di Stato deve stabilire.

2. *L'attribuzione della lettera a) all'attuale art. 63, con l'abrogazione del terzo capoverso ; l'aggiunta di un articolo 63 b*

Se l'attribuzione della lettera a) all'articolo 63 della legge attuale, con l'abrogazione del terzo capoverso, è fatta per ragioni di tecnica legislativa, proprio nel nuovo articolo 63 b risiedono altre importanti innovazioni.

Della prima si fa cenno nelle generalità : ed è la norma che consente di assegnare complessivamente anche a un solo Comune che intenda procedere alla esecuzione di un'opera d'impegno consortile l'intero sussidio di un Consorzio. La seconda, prevista per accelerare la costituzione di Consorzi di vasta portata e per promuovere quindi la costruzione di importanti scuole maggiori consortili, dà la possibilità di corrispondere un sussidio complementare per la loro costruzione.

Nelle intenzioni del Consiglio di Stato il sussidio complementare consortile può raggiungere i seguenti tassi percentuali :

a) fino al 10 %,

per gli edifici destinati alla scuola materna e alla scuola elementare ;

b) fino al 40 %,

per gli edifici destinati alla scuola maggiore.

L'importanza data al sussidio complementare consortile per le scuole maggiori si giustifica tanto più in quanto si pensi a una prossima assunzione del 100 % delle spese di costruzione delle scuole medesime.

In quest'ordine di idee si è pensato — come è detto al punto 1, lettera c), del presente capitolo — di prevedere una norma cautelativa nell'evenienza che lo Stato sia chiamato a riscattare gli edifici destinati alle scuole maggiori costruiti prima della promulgazione della legge che gli impone l'assunzione diretta delle spese delle scuole medesime.

3. *La revisione degli articoli 117 e 118*

Essa si rende necessaria in seguito all'accento particolare che si vuol dare all'acquisto del materiale didattico delle scuole maggiori e si riduce quindi a una semplice questione di tecnica legislativa.

III. NORME DI APPLICAZIONE

Il Consiglio di Stato ritiene utile di informare codesto Gran Consiglio sui criteri che si propone di adottare in sede di applicazione della nuova legge.

Si propone una legge quadro, cioè il disciplinamento di una complessa e delicata materia mediante poche disposizioni. Assumono quindi vasta importanza le norme di applicazione.

1. *Spese sussidiabili*

Sono sussidiabili le costruzioni di :

- a) scuole materne ;
- b) scuole elementari ;
- c) scuole maggiori ;
- d) palestre, piscine, piazzali per la ginnastica e altre attrezzature per l'educazione fisica ;

inoltre le spese per :

- e) riattamenti e ampliamenti ;
- f) l'arredamento delle aule e dei servizi scolastici ;
- g) il materiale didattico delle scuole maggiori.

Nessun sussidio dev'essere invece accordato per :

- acquisti di terreno da destinare ad aree edificabili per i bisogni scolastici ;
- eventuali lavori di bonifica del terreno ;
- elaborazione di progetti che risultassero non approvati, o comunque non realizzabili anche in seguito a modificazioni dell'ordinamento scolastico ;
- manutenzione ordinaria degli oggetti sussidiati.

Che non si debbano sussidiare gli acquisti di terreno appare evidente per l'impossibilità di trovare una norma equa e soddisfacente, ma più ancora per gli oneri imponenti che ne deriverebbero allo Stato. E', questo, un mercato in cui si attua, in un certo qual modo, una « spontanea » forma di compensazione intercomunale.

Il sussidiamento di eventuali lavori di bonifica costituirebbe un sussidiamento indiretto degli acquisti di terreno.

2. *Determinazione della spesa massima sussidiabile*

Si danno qui di seguito le indicazioni, ricavate sulla scorta delle esperienze degli ultimi anni, riguardanti gli importi massimi sussidiabili per ogni categoria di opere elencate al punto 1.

2.1. *Scuole materne*

Una unità di scuola materna, per un massimo di 35 bambini, concepita completa in tutte le sue funzioni, comprende l'ambiente d'ingresso in cui devono potersi intrattenere le mamme che accompagnano a scuola e riconducono a casa i bambini, l'aula in cui si svolge la maggior parte di attività, il locale refettorio, la cucina, il locale per la siesta, il giardino per i giochi, i servizi igienici.

Il costo di tale costruzione varia fra i 300.000,— e i 380.000,— franchi.

Per costruzioni a più sezioni sono possibili alcune riduzioni, tuttavia non troppo sensibili se non si vuol rinunciare al principio della sezione indipendente e completa.

Gli importi massimi sussidiabili possono configurarsi nel modo seguente :

- a) Fr. 325.000,— per una costruzione a una sezione ;
- b) Fr. 300.000,— ciascuna, per costruzioni a due sezioni ;
- c) Fr. 275.000,— ciascuna, per costruzioni a tre o più sezioni.

2.2. *Scuole elementari e maggiori*

A. *Gruppo aule*

Per la determinazione della spesa massima sussidiabile del gruppo aule si è potuto ricavare che essa è proporzionale alla capienza massima di allievi

della scuola progettata e all'investimento pro capite. Quest'ultimo fattore può essere assunto come costante e come limite. Si è constatato, per le costruzioni degli ultimi anni, che l'investimento medio per allievo è di circa Fr. 4.000,—, riferito ad aule aventi superficie di circa 75 mq.; per aule capaci cioè di accogliere scolaresche di 35 allievi.

Pertanto, a titolo di esempio, se l'investimento pro capite è stabilito in Fr. 4.000,— e se il progetto consta di 5 aule, per una capienza massima di 175 allievi, la spesa sussidiabile sarà di Fr. 700.000,—.

L'investimento medio per allievo è da stabilirsi d'ufficio, ed è il fattore soggetto a variazioni solo in funzione delle fluttuazioni dell'indice medio dei costi di costruzione.

Aule destinate ad attività scolastiche particolari aumentano la spesa sussidiabile nella stessa misura di quelle normali, purché raggiungano le stesse dimensioni e siano occupate a pieno orario per i bisogni della scuola.

Le spese per aule speciali, di dimensioni superiori a quelle normali, sono riconosciute ai fini della determinazione dell'importo massimo sussidiabile solo quando la scuola dia posto ad almeno 15 aule, con un minimo iniziale di 375 allievi. Quest'ultima condizione appare giustificata ove si voglia la garanzia di aver sussidiato una spesa accettabile, se riferita all'attività ridotta dell'insieme della scuola in quell'ambiente; esagerata invece se riferita all'attività ridotta di poche classi in quell'ambiente.

B. Mense scolastiche

Quando l'ordinamento scolastico, ad esempio nel caso di consorzio di più Comuni, richiede l'istituzione della refezione del mezzogiorno, per la costruzione del locale mensa, della cucina e dei relativi servizi la spesa massima sussidiabile viene aumentata in ragione di Fr. 2.500,— per allievo partecipante alla refezione.

C. Palestre, piazzali per l'educazione fisica

Per il calcolo della spesa massima sussidiabile delle palestre si è convenuto di stabilire tre categorie, corrispondenti alle tre dimensioni di palestre più comuni, e cioè:

- a) Fr. 350.000,— per palestre aventi un locale utile di m. 9 x m. 15 (scuole fino a ca. 200 allievi);
- b) Fr. 450.000,— per palestre aventi un locale utile di m. 10 x m. 18 (scuole da 200 - 350 allievi);
- c) Fr. 550.000,— (per palestre aventi un locale utile di m. 12 x m. 24 (scuole da 350 - 500 allievi).

L'investimento pro capite, per ognuna delle categorie e ciascuna per il massimo di allievi indicato, è variabile da Fr. 1.750,— a Fr. 1.100,— rispettivamente; esso diventa però Fr. 7.000,— per la prima categoria se riferita a soli 50 allievi. Con ciò non si vuole arrivare all'assurdo di privare della palestra 50 bambini di un piccolo Comune: si vuole però affermare che, in questi casi, la spesa massima sussidiabile deve essere ridotta in proporzione all'effettiva utilizzazione della palestra da parte della scuola. In altre parole, ciò significa che il Comune con pochi allievi, se si trova in condizioni finanziarie floride potrà anche dotare la sua scuola di una palestra standard; se si trova in condizioni finanziarie precarie potrà dotare la sua scuola di una palestra di dimensioni più modeste.

Per scuole con oltre 500 allievi può essere previsto invece il sussidiamento di più di una palestra. Anche in questo caso, per la seconda palestra dovrebbe valere il criterio della spesa sussidiabile in funzione dell'indice di occupazione.

Per la formazione di piazzali per il gioco e l'educazione fisica all'aperto si intende stabilire una spesa massima sussidiabile unica attorno al 15 % della spesa per la categoria superiore di palestre, corrispondente cioè alla sistemazione di circa 2400 mq. di terreno a Fr. 35,— il mq.

D. Piscine

Si vorrebbe introdurre, con questa modificazione, la possibilità di sussidiare anche la costruzione di piscine scolastiche.

E' oggi più che mai importante l'apprendimento del nuoto: già per la riconosciuta completezza di questo esercizio fisico, ma più ancora per un preciso dovere sociale che non ha alcun bisogno di essere illustrato.

Per questo capitolo non è possibile, per mancanza di esperienza, indicare con precisione l'ammontare massimo sussidiabile. Le limitazioni sono però poste con alcune norme tecniche e anche per la condizione che le piscine (Lehrschwimmbecken) siano parte integrante del complesso scolastico.

2.3. Riattamenti e ampliamenti e costruzioni miste

La determinazione della spesa massima sussidiabile per riattamenti e ampliamenti deve essere stabilita sulla scorta dei preventivi presentati; essa non deve in ogni caso superare i 2/3 dei costi ammissibili per una nuova costruzione.

Lo Stato deve in questo caso vigilare affinché il sussidiamento di riattamenti avvenga solo per progetti economicamente vantaggiosi.

2.4. Arredamento: materiale didattico per le scuole maggiori

La spesa massima sussidiabile dev'essere stabilita secondo le seguenti categorie:

a) arredamento fisso;

b) mobilio ordinario;

c) materiale didattico delle scuole maggiori,

e sulla base dei prezzi correnti di mercato e per un elenco di oggetti delle singole categorie che deve essere allestito dal Dipartimento.

3. Ammontare del sussidio

3.1. Ai Comuni

I tassi percentuali di sussidio calcolati sui preventivi di spesa accertati e ritenuti i massimi sussidiabili sono stabiliti nelle seguenti categorie:

a) dal 21 al 30 %, per i Comuni finanziariamente forti;

b) dal 31 al 40 %, per i Comuni finanziariamente medi;

c) dal 41 al 50 %, per i Comuni finanziariamente deboli.

Le categorie indicate rispondono alla suddivisione dei Comuni stabilita dal Consiglio di Stato ai fini della corresponsione dei sussidi e del prelievo di contributi; la latitudine del tasso percentuale di ogni categoria permette di proporre per ogni Comune la percentuale adeguata.

3.2. Ai Consorzi

Il sussidio di base spettante a un Consorzio è determinato con i criteri indicati al capoverso precedente e, in virtù della legge, calcolato sulle parti comunali considerate come singole costruzioni.

La partecipazione alla spesa dei singoli Comuni è stabilita sulla base:

a) delle condizioni finanziarie dei Comuni stessi;

b) del numero degli allievi di ogni Comune;

c) della distanza dei Comuni dalla sede.

Inoltre, spetta ai Consorzi un sussidio complementare di cui s'è riferito ampiamente nel capitolo II 2, il quale è commisurato all'importanza del Consorzio stesso ed è particolarmente favorevole in caso di costruzioni di scuole maggiori.

3.3. *Sussidio massimo*

Per la determinazione del sussidio massimo si può eventualmente tener conto di altre fonti (sussidi del Fondo Sport-Toto per le attrezzature sportive; lasciti, ecc.).

In nessun caso il sussidio complessivo dello Stato può superare il 90 % della spesa preventivata, rispettivamente sussidiabile.

4. *Procedura*

Prima della presentazione del progetto definitivo con la richiesta di sussidio i Comuni o i Consorzi devono sottoporre al Dipartimento della pubblica educazione una domanda preliminare dalla quale si possano ricavare le loro intenzioni. Con questa norma si perseguono due scopi:

- a) la possibilità di un coordinamento degli interventi sussidiari nell'attività edilizia scolastica dei Comuni;
- b) di evitare la progettazione di scuole che non rispondano alle necessità dell'ordinamento scolastico e di evitare quindi spese inutili per la elaborazione di progetti che potrebbero risultare non approvati.

I Comuni e i Consorzi che intendono ottenere il sussidio dello Stato per le spese dell'edilizia scolastica devono presentare preventivamente al Dipartimento della pubblica educazione una istanza corredata di tutti gli atti richiesti e in particolare di un piano particolareggiato del finanziamento dell'opera e di un piano di realizzazione dell'opera stessa.

I progetti proposti per la realizzazione devono inoltre rispondere a criteri di economicità e di razionalità, nonché alle principali norme tecniche che saranno stabilite nel regolamento.

5. *Concessione del sussidio*

Nel capitolo II si è detto delle Autorità competenti.

Nel regolamento occorre precisare inoltre che la concessione del sussidio, per i Comuni che si trovano in regime di compensazione intercomunale, è subordinata al preavviso della Commissione per la compensazione intercomunale.

La medesima prassi è necessaria quando i Comuni in seguito alla costruzione delle scuole debbono presumibilmente cadere in regime di compensazione.

Lo Stato deve infine riservarsi la facoltà di non concedere sussidi, in particolare quando:

- a) i progetti non rispondono a criteri di economicità e di razionalità;
- b) il costo delle costruzioni risulti esagerato in rapporto alle risorse dei Comuni interessati;
- c) le opere proposte per la realizzazione sono progettate con l'evidente intento di eludere la partecipazione a un consorzio, segnatamente delle scuole maggiori.

6. *Modo di versamento del sussidio*

Il sussidio statale viene versato ratealmente, tenuto conto del piano finanziario presentato dai Comuni richiedenti, e nel limite delle disponibilità di bilancio dello Stato.

In particolare, l'ultima rata viene versata dopo il termine di tutti i lavori e può essere convenientemente ridotta a conguaglio qualora la liquidazione finale risultasse inferiore al preventivo di spesa su cui si è basata la decisione di sussidiamento.

IV. IMPEGNO FINANZIARIO

Una valutazione precisa e a lunga scadenza degli impegni finanziari derivanti allo Stato in seguito alla modificazione è praticamente impossibile, siccome legata a diversi parametri, quali ad esempio :

- l'evoluzione dei costi delle costruzioni ;
- il mutamento delle condizioni finanziarie dei Comuni ;
- l'aumento della popolazione scolastica ;
- la volontà di attuazione di determinati programmi edilizi da parte delle Autorità comunali ;
- i programmi di riattamenti ;
- la volontà di più Comuni di unirsi in consorzio.

L'osservazione dei dati riguardanti gli esercizi degli anni precedenti, di quelli riguardanti l'evoluzione della popolazione scolastica nel periodo dell'obbligo, delle comunicazioni date dagli ispettori scolastici e dai Comuni, consente di indicare con buona approssimazione l'ordine di grandezza delle conseguenze finanziarie che la riforma sarà per determinare.

L'andamento degli ultimi anni è il seguente :

	<i>consuntivi</i>			<i>preventivi</i>		
	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Sussidi ai Comuni per edilizia scolastica	100.000	638.000	1.313.000	1.747.000	1.500.000	2.500.000

Con una serie di decreti legislativi votati nella seduta del 18 aprile 1966 codesto Gran Consiglio ha stanziato — ratificando le proposte presentate con il messaggio n. 1348 dell'11 febbraio 1966 — un importo complessivo di sussidi di Fr. 2.525.220,—, per opere scolastiche comunali su un totale di Fr. 6.642.900,—.

Si osserva che la discordanza fra i crediti votati nel 1966 e l'importo iscritto in preventivo per il medesimo anno è del tutto ammissibile, in quanto i versamenti dei sussidi sono differiti in seguito al protrarsi delle esecuzioni delle opere.

Il calcolo delle future scolaresche nel periodo dell'obbligo e l'applicazione di un investimento medio pro capite (proprio per questa ragione si è assunto il criterio di stabilire le spese sussidiabili partendo dall'investimento medio per allievo) permette di indicare gli impegni teorici dei prossimi anni.

Le conclusioni di uno studio che il Dipartimento della pubblica educazione ha compiuto sulle previsioni di affluenza nelle scuole pubbliche si riassumono negli specchietti seguenti :

<i>Anno scol.</i>	<i>nati vivi negli anni corrisp.</i>	<i>allievi nelle sc. elementari (I - V)</i>	<i>Ecceденza assoluta</i>	<i>%</i>
1964/65	(1954-58) 12.087	13.745	+ 1.658	+ 13,7
1971/72	(1961-65) 16.780	19.300	+ 2.520	+ 14
<i>variaz.</i>	+ 4.693	+ 5.555		

Anno scol.	nati vivi negli anni corrisp.	allievi nella sc. postelem. (I - III)	Differenza assoluta	%
1964/65	(1951-53) 7.040	6.575	— 465	6.8
1976/77	(1963-65) 10.415	10.000	— 415	5.8
variaz.	+ 3.375	+ 3.425		

Fra cinque anni avremo dunque circa 5.600 allievi in più degli attuali 13.800 nelle scuole elementari comunali.

Fra dieci anni, nelle scuole postelementari pubbliche (scuola maggiore e classi I - III del ginnasio) avremo circa 3.500 allievi in più degli attuali 6.575. La ripartizione degli allievi nelle prime 3 classi del ginnasio e nella scuola maggiore rispettivamente, osserva il rapporto 1:3. Nell'anno scolastico 1976/77 avremo quindi 2.400 allievi in più nelle scuole maggiori.

Per i prossimi due quadrienni si può riassumere la situazione delle scolaresche nella seguente tabella, nella cui lettura è utile notare come si sia previsto, per il quadriennio 1971/74, una forte flessione dell'aumento degli allievi delle scuole elementari, in quanto appare legittimo attendersi un calo delle immigrazioni.

periodo	scuola	(1965)	allievi	aumento rispetto al 1965
1967-70	elementare	(13.745)	19.300	+ 5.555
1971-74	elementari	(13.745)	21.000	+ 7.255
1971-74	maggiori	(4.960)	7.160	+ 2.200

Quando si assuma una media di 25 allievi per classe sono necessarie, nei prossimi 8 anni, costruzioni di circa 320 nuove aule scolastiche; di circa 20 palestre; di alcune mense per la refezione di mezzogiorno e di altre attrezzature particolari. In più occorrono i relativi arredamenti.

Per le considerazioni dei capitoli precedenti e per includere nel computo complessivo anche le spese relative alle costruzioni di case dei bambini, appare giustificato di calcolare un investimento medio pro capite nel modo seguente:

- a) per la scuola elementare 7.000,— Fr./allievo
- b) per la scuola maggiore 8.000,— Fr./allievo

Con le costanti stabilite e con le presumibili frequenze nelle scuole pubbliche del Cantone i futuri impegni per l'edilizia scolastica dei Comuni si possono così indicare:

periodo	aumento allievi	(scuola)	invest./allievo	totale
1967-70	+ 5.600	(SE)	Fr. 7.000,—	Fr. 40.000.000,—
1971-74	+ 1.700	(SE)	Fr. 7.000,—	Fr. 12.000.000,—
1971-74	+ 2.200	(SM)	Fr. 8.000,—	Fr. 18.000.000,—

Le valutazioni precedenti corrispondono con buona approssimazione ai dati ricavati dall'indagine dell'aprile 1966 svolta presso i Comuni nell'ambito dell'allestimento del piano finanziario.

Intanto, presso il Dipartimento della pubblica educazione, sono in esame progetti di nuove costruzioni e riattamenti per un volume di Fr. 20.000.000,—, di imminente realizzazione.

La ripartizione del volume di opere nelle tre categorie di Comuni:

- a) finanziariamente forti,

b) finanziariamente medi,
 c) finanziariamente deboli,
 è la seguente :

<i>Categoria di Comuni</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
volume di opere :	9.200.000	9.600.000	1.000.000

I sussidi di base prevedibili, con l'applicazione dei nuovi criteri, possono raggiungere :

a) (9.200.000)	Fr. 2.500.000	27 %
b) (9.600.000)	Fr. 3.400.000	35,5 %
c) (1.000.000)	Fr. 480.000	48 %
<hr/>	<hr/>	
19.800.000	Fr. 6.380.000	

Inoltre occorre aggiungere, su un importo complessivo (del precedente volume di costruzioni) di circa Fr. 6.000.000,—, i sussidi complementari consortili (ca. 25 % = Fr. 1.500.000,—), cosicchè l'impegno dello Stato per i prossimi 2 anni è di circa Fr. 8.000.000,—.

Già per il 1967 il Dipartimento della pubblica educazione ha chiesto l'iscrizione nel preventivo dell'importo di Fr. 2.700.000,— per la voce sussidi dell'edilizia scolastica.

Per i prossimi due quadrienni gli impegni dello Stato a questo titolo saranno ancora maggiori, in seguito al probabile peggioramento delle condizioni finanziarie dei Comuni, e si possono riassumere grosso modo nel quadro seguente :

<i>periodo</i>	<i>volume di costruz. scol.</i>	<i>sussidi dello Stato</i>
1967-70	Fr. 40.000.000,—	Fr. 20.000.000,—
1971-74	Fr. 30.000.000,—	Fr. 16.000.000,—
	<hr/>	<hr/>
	Fr. 70.000.000,—	Fr. 36.000.000,—

Viste le considerazioni esposte, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

LEGGE DELLA SCUOLA
del 29 maggio 1958 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 1966 n. 1397 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificata come segue :

Sussidiamento

A) L'art. 62 è abrogato e sostituito dai seguenti :

a) Opere
e attrezzi
sussidiabili

Art. 62 a. — Lo Stato può assegnare ai Comuni sussidi :

- a) per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento degli edifici scolastici e dei relativi impianti o attrezzature per l'educazione fisica ;
- b) per l'arredamento delle aule e dei servizi annessi ;
- c) per l'acquisto del materiale didattico delle scuole maggiori.

b) Misura

Art. 62 b. — I sussidi sono concessi per una spesa massima sussidiabile stabilita dal Consiglio di Stato in ragione del genere e della capienza della scuola.

I sussidi non possono superare il 50 % della spesa, eccezion fatta per il materiale didattico delle scuole maggiori ; essi sono commisurati alla potenzialità finanziaria dei Comuni interessati.

c) Condizioni

Art. 62 c. — La concessione dei sussidi è subordinata all'approvazione preliminare da parte del Dipartimento dei progetti, dei preventivi e dei piani di finanziamento.

I sussidi destinati alle scuole maggiori sono subordinati per legge alla condizione che il beneficiario è tenuto alla loro restituzione integrale o parziale, rispettivamente al loro computo sugli oneri derivanti allo Stato in caso di assunzione diretta da parte di quest'ultimo delle scuole medesime.

Il regolamento di applicazione stabilisce le ulteriori condizioni.

d) Autorità
competenti

Art. 62 d. — I sussidi sono concessi dal Consiglio di Stato per importi fino a franchi duecentomila ; dal Gran Consiglio per importi superiori.

e) Restituzione

Art. 62 e. — In caso di cambiamento di destinazione di un'opera sussidiata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dei sussidi nella misura stabilita dal Consiglio di Stato.

B) L'art. 63 diventa l'art. 63 a con l'abrogazione del terzo capoverso.

C) E' aggiunto un art. 63 b del seguente tenore :

Art. 63 b. — In caso d'esecuzione di opere scolastiche consortili, i sussidi dello Stato sono assegnati in ragione delle quote di partecipazione alla spesa dei singoli Comuni. **Sussidi**

I sussidi di cui al primo capoverso possono essere assegnati complessivamente anche a un solo Comune che intenda procedere all'esecuzione di un'opera d'impegno consortile a favore di più Comuni, senza partecipazione di questi ultimi alla spesa.

Per le opere di cui ai precedenti capoversi, con particolare considerazione per le scuole maggiori, può essere corrisposto un sussidio complementare fino a un massimo del 40 % della spesa.

Sono per il resto applicabili gli articoli 62 a e seguenti.

D) Gli articoli 117 e 118 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 117. — Le scuole elementari possono essere dotate di apparecchi di proiezione, cinematografia o televisione, per la cui spesa il Cantone contribuisce con un sussidio fino al 50 %. **Materiale didattico per le scuole elementari**

Art. 118. — Per l'acquisto di macchine per cucire, apparecchi musicali, ferri da stiro, banchi da falegname, attrezzi per l'orto scolastico e altri, microscopi, ecc., lo Stato concede un sussidio fino al 50 % della spesa.

a) Apparecchi di proiezione, radiofonici o televisivi

b) Macchine per cucire, apparecchi musicali e altri utensili

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

